

d'admettre que Ch. La Fontaine possède ailleurs qu'à Lausanne un domicile dans le sens des articles 46 LP et 3 de la loi du 25 juin 1891.

Dans cet état de choses, il ne suffit pas, pour décliner le for de la poursuite, de nier l'intention de rester à Lausanne d'une façon durable. Bien au contraire, le recourant serait soumis à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, alors même qu'il ne posséderait aucun domicile fixe. Il n'est donc point nécessaire, dans l'espèce, que la preuve d'un domicile fixe à Lausanne soit fournie, bien qu'en effet l'existence de ce domicile paraisse résulter de l'ensemble des circonstances.

4. Etant donné le fait, de la part du recourant, de soutenir l'existence d'un domicile à Constantinople, alors qu'il devait connaître le mal fondé de cette assertion, le recours est qualifiable d'abusif, dans le sens de l'art. 57 du Tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. En conséquence, le recourant doit être condamné à rembourser les frais de chancellerie.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est écarté.

54. *Sentenza del 24 giugno 1902 nella causa Sciaroni.*

Sequestro ordinato dal giudice penale, Art. 44 L. E. F. Cauzione per le spese e per l'indennità della parte civile.

I. In epoca, non bene stabilita dagli atti di causa, veniva arrestato a Lugano l'ingegnere Raffaello Frasa, imputato di un delitto che non risulta dall'incarto. Al momento dell'arresto gli si trovò indosso un libretto al portatore N° 5485 della Banca Popolare di Lugano nell'importo di fr. 15 000. Il libretto fu rimesso al Giudice istruttore che lo tenne in custodia.

Alla domanda di Celestino Sciaroni, l'Ufficio di Esec. di Lugano procedeva il 31 marzo 1901 al pignoramento del libretto di risparmio per un credito di fr. 1548 16. L'atto di pignoramento dichiara che il libretto veniva lasciato in custodia del Giudice istruttore, nelle mani del quale si trovava.

La proprietà del libretto staggito veniva poi rivendicata dalla signora Frasa; ma essendosi il creditore opposto a tale rivendicazione, la rivendicante non diede più seguito al reclamo.

Il 13 maggio 1901 il creditore domandava perciò all'Ufficio di Lugano la realizzazione del libretto staggito; ma l'Ufficio vi si rifiutò, allegando che il libretto in questione trovavasi depresso presso l'Autorità penale, la quale si rifiutava di fargliene la consegna, per cui l'Ufficio era nell'impossibilità di procedere alla vendita. Sciaroni ricorse allora alle Autorità di vigilanza, le quali confermarono la disposizione presa dall'Ufficio, l'Autorità superiore per i motivi seguenti:

Il sequestro del libretto è stato fatto dall'Autorità penale in virtù dell'art. 126 della Proc. pen. ticin. che autorizza il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, come mezzi di prova, o perchè soggetti a confisca. Se l'Autorità penale fosse nel suo diritto di trattenere questo oggetto, non è lecito all'Autorità di vigilanza di esaminare. Basta per essa di assodare il fatto che il sequestro è tuttora esistente, non essendo ancora esaurita la procedura penale contro Frasa. In questo stato di cose non è possibile ordinare all'Ufficio la vendita di un oggetto che non è in suo possesso e che egli è impedito di prendere nelle sue mani in forza di ordini giudiziari emananti da un Magistrato, al quale sono affidati gli interessi generali della società. Nè è possibile all'Ufficio di vendere e realizzare un oggetto di cui non può disporre. D'altra parte non è opportuno di procedere alla vendita sotto riserva dei diritti risultanti dal sequestro ordinato dalle Autorità penali, perchè agendo in tal modo si deprezzerebbe senza scopo un titolo che rappresenta un credito assolutamente certo e sicuro.

II. È contro questa decisione che Sciaroni ricorre attualmente al Tribunale federale.

*In diritto:*

L'art. 126 del Cod. di proc. pen. ticinese, al quale fa capo la decisione dell' Autorità superiore cantonale di vigilanza, dispone che « il Giudice istruttore, ed in caso di pericolo nel ritardo, il Procuratore pubblico od il Giudice di pace, devono ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, come mezzi di prova, o perchè soggetti a confisca. » Il sequestro può quindi avere due scopi affatto distinti, quello di assicurare al processo un mezzo di prova, o quello di mettere a disposizione dell' Autorità penale gli oggetti di cui essa potrebbe in caso di condanna ordinare la confisca, e, secondo che esso venne ordinato nell' uno o nell' altro intento, produce effetti affatto diversi anche in ordine all'applicazione eventuale della Legge fed. sulle Esecuzioni.

Il sequestro, che ha per scopo di assicurare al processo un mezzo di prova, è una semplice misura provvisoria che, pur sottraendo momentaneamente alla disponibilità di fatto del proprietario l'oggetto sequestrato, ne lascia sussistere intatta la disponibilità di diritto, per modo che egli può cederlo, venderlo od in qualsiasi modo alienarlo, colla sola limitazione che l'acquirente non potrà ottenere la libera disponibilità di fatto che a processo ultimato. Se poi il sequestro cade sopra un titolo di credito, il suo oggetto consiste esclusivamente nel documento sequestrato, ed il sequestro non si estende nè può estendersi al credito incorporato nel documento, se trattasi di titolo al portatore, o di cui il documento serve di prova, se trattasi di titolo di altra natura. Non ostante il sequestro, il credito può quindi essere ceduto e quindi anche pignorato e venduto in via di esecuzione, colla sola riserva che nelle condizioni di vendita dovrà farsi menzione del fatto che il titolo non potrà essere consegnato che quando, ultimato il processo, cadrà espleta la sua funzione come mezzo di prova.

Il sequestro a scopo di confisca invece è un atto con cui

si inizia una forma speciale di esecuzione di diritto pubblico, retta dal diritto cantonale, e che ha per effetto di sottrarre l'oggetto sequestrato non solo alla disponibilità di fatto, ma anche alla disponibilità di diritto del proprietario. Esso ha quindi per effetto di rendere impossibile l'oppignorazione dell'oggetto sequestrato, non potendo lo stesso bene economico formare oggetto di due esecuzioni diverse, l'una di diritto pubblico, retta dal diritto cantonale, l'altra ordinaria, retta dal diritto federale.

Per giudicare se il rifiuto dell' Ufficio a dare seguito alla domanda di vendita fosse giustificato, occorre innanzitutto determinare a quale intento era stato ordinato il sequestro basato sull' art. 126 del Cod. di proc. pen. Ad analoga interpellanza direttale, l' Autorità cantonale rispose trasmettendo una dichiarazione del Procuratore pubblico del Cantone Ticino, da cui risulta che il libretto della Cassa di risparmio venne *trattenuto e si trattiene come cauzione per le spese e per l'indennità che potrebbe essere accordata alla parte civile.*

Risulta da questo atto che, contrariamente a quanto venne affermato nella querelata decisione, il libretto di risparmio in discorso non è stato oggetto di sequestro nè per l'uno nè per l'altro degli scopi previsti dall' art. 126, e che per rifiutarne la consegna, l' Autorità penale non invoca nè il suo carattere probatorio, nè quello di oggetto soggetto ad eventuale confisca, ma una specie di diritto di ritenzione destinato a garantire l'eventuale pagamento delle spese giudiziarie e dell' indennità che potrebbe essere accordata alla parte lesa.

Ora è fuori di dubbio che una misura di tal genere non è giustificata, nè può costituire un' ostacolo al proseguimento dell' esecuzione.

Per ciò che riguarda l' indennità alla parte civile, è chiaro anzitutto che il Procuratore pubblico non ha nessuna qualità per far valere dei diritti che non lo concernono e che una simile indennità non costituisce del resto che un credito di diritto privato, la cui esazione non può avvenire che nei modi e coi mezzi ordinari della Legge Esec. e Fall.

Quanto alle spese del processo, devesi bensì riconoscere

ai Cantoni il diritto, anche dopo l'entrata in vigore della Legge Esec. e Fall., di sancire delle disposizioni legislative nel senso di autorizzare le proprie Autorità penali a procedere al sequestro di beni dell'imputato per assicurare l'esecuzione della sentenza da emanarsi e quindi anche l'incasso delle spese processuali, ma va da sè che un simile sequestro non può essere ordinato dalle Autorità cantonali che in forza di un disposto di legge che lo autorizzi. Ora nel caso concreto non solo gli art. 126 e 127 della Proc. pen. ticin. non prevedono nulla di analogo, ma l'art. 310 della stessa procedura penale scioglie in modo manifesto la questione, disponendo che il pagamento delle spese del processo deve essere procurato nella via dell'esecuzione per debiti. Il sequestro per garantire il pagamento delle spese non è quindi autorizzato dalli leggi ticinesi. Se poi lo stato intende garantirsi esercitando un diritto di ritenzione, evidentemente infondato, sul libretto trovato sulla persona dell'arrestato, non può farlo che seguendo la via tracciata dagli art. 106 e 107 della Legge sulle Esec.

Il rifiuto dell'Ufficio di dar seguito alla domanda di vendita non era quindi giustificato, e il solo riflesso al quale può dar luogo la liquidità del titolo staggito potrebbe essere tutto al più di sapere, se in vista dell'importo relativamente esiguo del credito, non sarebbe più conveniente alle parti di ricorrere alla forma eccezionale di realizzazione dell'art. 131 della Legge federale, in luogo di insistere per una vendita ordinaria.

Per questi motivi,

la Camera Esecuzioni e Fallimenti  
pronuncia :

Il ricorso è ammesso ed annullata quindi la decisione 29 aprile 1902 dell'Autorità cantonale superiore di vigilanza.

55. Entscheid vom 28. Juni 1902 in Sachen Saameli.

*Aufhebung einer Pfändung auf Begehren der Gläubiger. Nachheriges, innert der Frist des Art. 88 gestelltes Begehren auf Vornahme einer neuen Pfändung. Dahinfallen der Betreibung infolge des ersten Begehrens?*

I. In einer gegen Michael Projer in Basel angehobenen Betreibung stellte der Gläubiger, Johann Jakob Saameli in Basel, am 3. Juni 1901 das Fortsetzungsbegehren, worauf das Betreibungsamt Basel-Stadt eine Pfändung des schuldnereischen Lohnes vornahm. Einige Tage nachher ersuchte der Gläubiger das Betreibungsamt schriftlich, „diese Lohnpfändung aufzuheben“. Als er dann am 19. März 1902 nochmals das Fortsetzungsbegehren stellte, teilte ihm das Amt mit, die Betreibung sei beim Rückzug der Pfändung, am 13. Juni 1901, eingestellt worden und es müsse eine solche neuerdings angehoben werden.

II. Daraufhin erhob Saameli Beschwerde mit dem Antrage, es sei das Betreibungsamt anzuweisen, sein Pfändungsbegehren zu vollziehen. Die Jahresfrist des Art. 88, machte er geltend, sei noch nicht abgelaufen; innert derselben aber könne jedes zurückgezogene Pfändungsbegehren wieder erneuert werden.

III. Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde unterm 8. April 1902 als unbegründet ab, indem sie sich auf den Standpunkt stellte, der Gläubiger habe nach vollzogener Pfändung sein Recht, Pfändung zu verlangen, konsumiert, und es verzichte derjenige, der nach Vollzug der Pfändung das Pfändungsbegehren zurückziehe, darauf, seine Forderung in der nämlichen Betreibung geltend zu machen.

IV. Gegen diesen Entscheid recurrierte Saameli rechtzeitig unter Erneuerung seines Beschwerdebegehrens an das Bundesgericht.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht  
in Erwägung:

Es ist zunächst als festgestellt zu erachten, daß auf das erste Fortsetzungsbegehren vom 3. Juni 1901 hin die Pfändung in gültiger und definitiver Weise vollzogen wurde. Hiezu war nicht